



Provvedimento n. 690

del 24/10/2007

Oggetto: D.Lgs 59/05 - L.R. 21/04 – DITTA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL COMPLESSO IPPC DENOMINATO CENTRO ECOLOGICO (ATTIVITÀ PUNTO 5.1 ALL. I D.LGS. N. 59/05 E ALTRE CONNESSE) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N. 182.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

RICHIAMATI in particolare gli articoli: art. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, art. 4 “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, art. 5 “Procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, art. 7 “Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA), art. 9 “Rinnovo e riesame”;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 375 del 20/03/2006 di approvazione della settima modifica al calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1198 del 30/07/2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle Autorità competenti e all’ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell’AIA ai sensi della normativa IPPC;

RICHIAMATA inoltre la determina del Direttore Generale Area Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 10147 del 03/08/2007 con la quale è stato approvato un fac-simile standard di AIA “speditiva” per i settori industriali e un fac-simile di AIA “speditiva” e piano di monitoraggio per gli allevamenti da assumere a riferimento da parte della Provincia;

VISTA la domanda presentata, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 21/04, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna in data 29/05/2006 e pervenuta a questa Provincia in data 09/06/2006 (PG 53990/2006) dal sig. **Tondini Stefano in qualità di gestore del Centro Ecologico della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l.**, avente sede legale e impianti in Comune di Ravenna, Via Baiona, n. 182, intesa ad ottenere il rilascio dell’AIA per le attività esistenti di gestione rifiuti svolte nel Forno Inceneritore F3 e nell’Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS) (**punto 5.1 – Allegato I del D.Lgs. n. 59/05**) nel rispetto del calendario sopraccitato; tale domanda di AIA comprende altresì anche altre attività accessorie, quali in particolare:

- recupero energetico dai fumi di combustione del Forno Inceneritore F3;
- depurazione acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti, oltre che dalle attività IPPC sopraccitate, dai gestori coinsediati nel Sito Multisocietario (denominato ex Enichem) di Ravenna e da altri gestori esterni collegato via condotta all’Impianto TAS;
- incenerimento sfiati non clorurati (Forno FIS) provenienti dal Sito Multisocietario (denominato ex Enichem) di Ravenna;
- incenerimento sfiati clorurati (Forno F2) provenienti dal Sito Multisocietario (denominato ex Enichem) di Ravenna;

che non ricadono nelle fattispecie di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 59/05, ma sono comunque attività funzionalmente e tecnicamente connesse ovvero gestite unitariamente alle attività soggette ad AIA presenti nel medesimo complesso;

VISTA l’avvenuta pubblicazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 21/04;

CONSIDERATO altresì che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dalla L.R. n. 21/04;

ACQUISITO il parere espresso dal Comune di Ravenna (PG 58765/2006 del 26/06/2006) ai sensi dell'art. 10, comma 3) della L.R. n. 21/04;

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione, e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005:

- "Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 372/99";
- "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio".

CONSIDERATO altresì che per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali del Centro Ecologico della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. i riferimenti da adottare sono costituiti in particolare dall'allegato al DM 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 130 del 7 giugno 2007;

VISTA altresì la documentazione integrativa presentata volontariamente dal gestore in data 06/06/2007 (PG 47316/2007) inerente il collegamento funzionale relativo alla gestione delle acque meteoriche e di processo tra il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti HERA-SOTRIS di Ravenna, S.S. Romea km 2,6 e l'Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS) del Centro Ecologico oggetto della presente AIA; il progetto relativo alla realizzazione di tale collegamento è stato sottoposto a procedura di screening con esito positivo di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 101 del 22/02/2007 rilasciato dalla Provincia di Ravenna, esperita dalla Ditta HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1) della L.R. n. 9/99;

PRESO ATTO delle ulteriori integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 17/10/2007 (PG 77803/2007) con cui vengono prospettate una serie di modifiche e/o integrazioni alle attuali autorizzazioni settoriali per tutti gli impianti compresi nella presente AIA in conseguenza di aggiornamenti nel frattempo intervenuti negli impianti stessi;

DATO ATTO infine che il Forno Inceneritore F3, soggetto alla norma di cui al D.Lgs. n. 133/05, risulta pienamente adeguato alle previsioni di tale decreto così come evidenziato in specifico rapporto trasmesso a questa Provincia in data 19/12/2005 e successivamente verificato anche sulla base di sopralluoghi effettuati dai servizi ARPA;

PRESO ATTO dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli uffici del Settore Ambiente e Suolo in concorso e con il supporto dei Servizi ARPA competenti;

VISTO il verbale dell'incontro istruttorio con il Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna posto agli atti dell'Autorità Competente e le previgenti autorizzazioni ambientali settoriali rilasciate nel rispetto della normativa nazionale e regionale;

DATO ATTO che sulla base degli elementi e delle valutazioni e pareri sopracitati, gli impianti rispondono alle condizioni minime di soddisfacimento dei principi della norma IPPC, salvo che la presente AIA sarà oggetto di riesame nei casi previsti all'art. 9, comma 4) del D.Lgs. n. 59/05 oltre alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e controllo;

DATO ATTO altresì che la Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi dell'art. 9, comma 3) del D.Lgs. n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 a partire dalla data di rilascio della stessa;

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 il titolare dei dati personali è la Provincia di Ravenna, con sede in Piazza dei Caduti, n. 2/4 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo – Dott. Stenio Naldi.

VISTO l'art. 107, comma 5) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 4, comma 8) del Regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario generale che stabilisce che:

...“Ai Dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti”;

DISPONE

di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 21/04, al sig. **Tondini Stefano** in qualità di gestore del **Centro Ecologico della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l.**, avente sede legale e impianti in Comune di Ravenna, Via Baiona, n. 182, per la prosecuzione di:

- **attività esistenti di gestione rifiuti svolte nel Forno Inceneritore F3 e nell'Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS)** di cui al **punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs. n. 59/05** (*“Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”*);
- altre attività accessorie esistenti, quali in particolare:
 - recupero energetico dai fumi di combustione del Forno Inceneritore F3;
 - depurazione acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti, oltre che dalle attività IPPC sopracitate, dai gestori coinsediati nel Sito Multisocietario (denominato ex Enichem) di Ravenna e da altri gestori esterni collegato via condotta all'Impianto TAS;
 - incenerimento sfiati non clorurati (Forno FIS) provenienti dal Sito Multisocietario (denominato ex Enichem) di Ravenna;
 - incenerimento sfiati clorurati (Forno F2) provenienti dal Sito Multisocietario (denominato ex Enichem) di Ravenna;

che non ricadono nelle fattispecie di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/05, ma sono comunque attività funzionalmente e tecnicamente connesse ovvero gestite unitariamente alle attività soggette ad AIA presenti nel medesimo complesso.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, commi 2) e 3) della L.R. n. 21/04 e all'art. 5, comma 14) del D.Lgs. n. 59/05, fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le disposizioni previste dalla relativa normativa nazionale di attuazione di cui al D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., il presente provvedimento **sostituisce** le seguenti autorizzazioni settoriali già di titolarità della Ditta:
 - Autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento (D10) di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi (Forno F3) rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 350 del 11/07/2002, così come modificato con i successivi provvedimenti n. 455 del 01/07/2003, n. 267 del 16/05/2005 e n. 722 del 21/12/2006, e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento n. 639 del 15/10/2004;
 - Autorizzazione alla gestione dell'attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili nell'Impianto TAS rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 41 del 28/01/2005 così come modificato con successivo provvedimento n. 359 del 08/06/2006;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Forno F3 rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 696 del 10/08/1999 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 637 del 14/10/2004;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impianto TAS rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 561 del 17/09/2004 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 635 del 14/10/2004;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Forno FIS rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 519 del 16/10/2000 e successivamente volturata a favore della Ditta

- Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 634 del 14/10/2004;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Forno F2 rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 453 del 12/11/2001 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 636 del 14/10/2004;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Laboratorio rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 588 del 17/10/2002 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 689 del 10/11/2004;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche "sostanze pericolose" in acque superficiali rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 43 del 31/01/2005;
2. Gli impianti dovranno essere condotti con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto ovvero nelle autorizzazioni settoriali sopracitate al punto 1) e riprese nell'allegato "Condizioni dell'AIA";
 3. Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame nei casi di seguito indicati:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4 del D.Lgs. n. 59/05;
 - qualora si verifichino modifiche sostanziali sull'assetto dell'impianto rispetto alle condizioni indicate nella domanda per l'impianto esistente;
 - sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell'esame dei dati del piano di monitoraggio e controllo;
 4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione;
 5. In caso di modifica degli impianti il gestore comunica alla Provincia di Ravenna, all'ARPA e al Comune di competenza le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 59/05;
 6. Per l'attività di gestione dell'impianto di incenerimento (D10) di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi (Forno F3), il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a presentare una garanzia finanziaria per un importo pari a **€ 480.000,00** secondo le modalità indicate al successivo punto 8) ovvero ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere (polizza fidejussoria n. 1620778 del 05/04/2005) facendo riferimento alla presente AIA.
Tale garanzia finanziaria è calcolata in base ai seguenti dati:
 - D10 (rifiuti pericolosi): $40.000 \text{ ton/anno} * 20,00 \text{ €/ton} = 800.000,00 \text{ €}$
 nella considerazione che la Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi dell'art. 210, comma 3, lettera h) del D.Lgs. n. 152/06, è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento della suddetta attività di smaltimento rifiuti pericolosi nel Centro Ecologico sito in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182;
 7. Per l'attività di gestione dell'attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili nell'impianto TAS, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a presentare una garanzia finanziaria per un importo pari a **€ 675.000,00** secondo le modalità indicate al successivo punto 8) ovvero ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere (polizza fidejussoria n. 1619700 del 29/03/2005) facendo riferimento alla presente AIA.
Tale garanzia finanziaria è calcolata in base ai seguenti dati:
 - D8/D9 (rifiuti pericolosi): $75.000 \text{ ton/anno} * 15,00 \text{ €/ton} = 1.125.000,00 \text{ €}$
 nella considerazione che la Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi dell'art. 210, comma 3, lettera h) del D.Lgs. n. 152/06, è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento della suddetta attività di smaltimento rifiuti pericolosi nel Centro Ecologico sito in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182;
 8. Le garanzie finanziarie vengono costituite secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciate da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi;

La durata delle garanzie finanziarie sopracitate deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività possono essere proseguite alle condizioni indicate nella presente AIA;

9. Il gestore è tenuto a presentare eventuale CONGUAGLIO alle spese istruttorie come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale del 11 Aprile 2005, n. 667 "Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)".

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale con le relative condizioni di cui all'allegato, parte integrante, ha validità di anni 6 (sei) a partire dalla data di rilascio della stessa.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione al gestore, ovvero, in ogni caso, dall'avvenuta pubblicazione sul BUR.

Per il rinnovo della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 59/05. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente in merito al rinnovo, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Ravenna e contestualmente si provvederà altresì alla pubblicazione di un estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA sono esercitate dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

La Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 AMBIENTE E SUOLO
 (Dott. Stenio Naldi)

ALLEGATO

A) SEZIONE INFORMATIVA

A1) INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI

Il Centro Ecologico della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. è ubicato a Nord-Est del centro urbano di Ravenna, in adiacenza al Sito Multisocietario (denominato “ex stabilimento petrolchimico Anic” e poi “ex Enichem”) presente nell’area chimica e industriale di Ravenna che costituisce un Ambito Produttivo Omogeneo (APO) caratterizzato da specifici settori di attività che hanno la chimica come principale denominatore comune, oltre alla produzione di energia e alla fornitura di servizi ambientali in gran parte asserviti alle stesse attività produttive. In particolare, il complesso impiantistico oggetto della presente AIA è costituito dai seguenti impianti funzionalmente e tecnicamente connessi tra loro ovvero gestiti unitariamente nel medesimo complesso:

- *Forno Inceneritore F3* per rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, con annessa sezione di recupero energetico con produzione di energia elettrica che è interamente ceduta alla rete nazionale, a meno degli autoconsumi dell’impianto stesso.
- *Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS)* per la depurazione di acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti, oltre che dalle attività svolte nel sito stesso, dai gestori coinsediati nel Sito Multisocietario di Ravenna e da altri gestori esterni collegati via condotta all’Impianto TAS. In tale impianto viene svolta anche attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali anche pericolosi conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili. L’impianto è costituito nel suo complesso da due sezioni dedicate rispettivamente al Trattamento Acque di Processo Organiche (linea TAPO) e Trattamento Acque di Processo Inorganiche (linea TAPI). Alla linea TAPO sono convogliate, oltre alle acque reflue derivanti da trattamento chimico-fisico specializzato per gli spurghi della sezione di abbattimento fumi del Forno F3, anche i reflui derivanti da trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti.
- *Forno Inceneritore F2* per il trattamento di sfiati clorurati provenienti dall’adiacente insediamento petrolchimico. Si dà atto che il Forno F2 fino a luglio 2001 è stato autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi (6.500 ton/anno) ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. (oltre ai vent-gas clorurati provenienti dallo Stabilimento ex-Enichem) e che tale attività è stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore del DM n. 124/2000. L’impianto è stato successivamente adeguato alle prescrizioni del DM n. 503/97 per l’incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi (oltre ai vent-gas di cui sopra) e in tal senso è stata aggiornata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L’attività non è poi stata mai avviata e non è stata rinnovata l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi continuando solo quella relativa ai vent-gas clorurati.
- *Forno Incenerimento FIS* per il trattamento di sfiati continui di processo non clorurati provenienti dall’adiacente insediamento petrolchimico.

Si assumono in proposito le informazioni descrittive degli impianti esistenti riportate nella domanda di AIA presentata.

Oltre ad una serie di modifiche e/o interventi prospettati dalla Ditta per tutti gli impianti compresi nella presente AIA in conseguenza di aggiornamenti nel frattempo intervenuti negli impianti stessi, si prende atto altresì del collegamento funzionale relativo alla gestione delle acque meteoriche e di processo tra il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti HERA-SOTRIS di Ravenna, S.S. Romea km 2,6 e l’Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS) del Centro Ecologico oggetto della presente AIA. Il collegamento è realizzato tramite 3 tubazioni, di cui una convoglia i reflui verso la linea TAPI, una verso la linea TAPO e una terza può essere utilizzata per entrambi gli scopi.

A2) ITER ISTRUTTORIO

Si dà atto che l’iter autorizzativo è stato effettuato nel rispetto dei passaggi procedurali fissati dalla vigente normativa regionale e nazionale secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento.

A3) AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Elenco autorizzazioni settoriali già di titolarità della Ditta sostituite:

- Autorizzazione alla gestione dell’impianto di incenerimento (D10) di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi (Forno F3) rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 350 del 11/07/2002, così come modificato con i successivi provvedimenti n. 455 del 01/07/2003, n. 267 del 16/05/2005 e n. 722 del 21/12/2006, e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento n. 639 del 15/10/2004;
- Autorizzazione alla gestione dell’attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili nell’Impianto TAS

rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 41 del 28/01/2005 così come modificato con successivo provvedimento n. 359 del 08/06/2006;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Forno F3 rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 696 del 10/08/1999 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 637 del 14/10/2004;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impianto TAS rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 561 del 17/09/2004 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 635 del 14/10/2004;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Forno FIS rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 519 del 16/10/2000 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 634 del 14/10/2004;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Forno F2 rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 453 del 12/11/2001 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 636 del 14/10/2004;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal Laboratorio rilasciata alla Ditta Ambiente S.p.A., ai sensi del DPR 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 588 del 17/10/2002 e successivamente volturata a favore della Ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 689 del 10/11/2004;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche "sostanze pericolose" in acque superficiali rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 43 del 31/01/2005;

B) SEZIONE FINANZIARIA

La Ditta ha provveduto al versamento delle spese istruttorie per € 2.650,00 con versamento in data 29/05/2006. Eventuale conguaglio sarà versato ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 667 del 11 aprile 2005.

C) SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI

Si dà atto che alla luce del quadro informativo attualmente disponibile, quadro che dovrà essere integrato e migliorato utilizzando i dati che deriveranno dal piano di monitoraggio e controllo, e delle valutazioni effettuate rispetto alle autorizzazioni settoriali in essere, l'attuale assetto degli impianti risponde ai principi della normativa IPPC (art. 3 del D.Lgs. n. 59/05), tenendo conto in particolare delle Linee Guida di settore di cui all'allegato al DM 29 gennaio 2007 oltre al D.Lgs. n. 133/05 in materia di incenerimento di rifiuti.

D) SEZIONE DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E PROPOSTE VOLONTARIE AVANZATE DAL GESTORE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Con riferimento alla valutazione delle prestazioni ambientali degli impianti di cui al precedente punto C), dall'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) applicabili agli impianti e dal confronto con l'azienda stessa, si ritiene di richiedere alcune azioni di adeguamento e/o di miglioramento come di seguito indicato.

Interventi di Adeguamento

- Rispetto alle valutazioni presentate circa l'adozione sulla linea di abbattimento fumi del Forno F3 di un **sistema di abbattimento delle emissioni di NOx con sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR)**, nel prendere atto degli elementi considerati e delle conclusioni prospettate si ritiene tuttavia che sulla base di tali valutazioni non si possa escludere in maniera definitiva l'adozione di un sistema SCR. A tale riguardo, rispetto a quanto indicato anche nella Linea Guida MTD di cui al DM 29 gennaio 2007 per gli impianti di incenerimento (Capitoli H e I), deve essere presentato **entro il 30/06/2008** uno studio di ulteriore approfondimento dell'analisi costi/benefici e di fattibilità circa l'applicazione del sistema SCR, prospettando comunque in eventuale alternativa altre tecniche che consentano di migliorare gli attuali flussi emissivi di NOx, ciò in considerazione delle criticità evidenziate per il territorio ravennate dal PRQA per il parametro NOx e le relative azioni necessarie. Si rimanda alla valutazione di tale studio di approfondimento la prescrizione sugli interventi comunque da realizzare e sui relativi tempi di completamento.

- Completamento **entro 31/12/2007** del **Manuale aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 133/05 per la gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni** installato sul camino **E3** (ex E2.3) del **Forno F3**.

Interventi di Miglioramento

- Si prende atto della volontà del gestore di ottenere **entro il 31/12/2009** la **registrazione EMAS**; a tal proposito si richiede di presentare **entro il 31/12/2008** un riscontro circa lo stato di avanzamento delle attività e dei tempi previsti per il loro completamento.
- Installazione **entro il 31/03/2008** di un **sistema FT-IR di back-up al Forno F3**.
- Aggiornamento e implementazione del **sistema di gestione DCS al Forno F3** entro il **entro il 31/12/2008**.
- Presentazione **entro il 30/06/2008** di un progetto per il potenziamento delle **strutture di stoccaggio dei rifiuti** provenienti dall'esterno e destinati a trattamento nell'**Impianto TAS**.
- Preso atto che all'interno dello Stabilimento Multisocietario è stata aggiornata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il sistema Rete Torce (gestito dal Consorzio RSI), **entro il 30/06/2008** Ecologia Ambiente deve provvedere all'aggiornamento e implementazione della procedura di gestione del sistema "rete di collettamento sfiati-Forno FIS".
- Aggiornamento **entro il 31/12/2007** del Manuale di Gestione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni installati sui camini dei Forni F2 e FIS.

E) SEZIONE EMISSIONI (CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI)

E1) CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Oltre alle prescrizioni indicate al precedente punto D), per l'esercizio degli impianti oggetto della presente AIA il gestore deve rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali contenute nelle autorizzazioni settoriali di cui al precedente punto A3), che vengono formalmente sostituite dalla presente AIA.

Tali condizioni, prescrizioni e limiti vengono ripresi e fatti propri dalla presente AIA con le modifiche di seguito specificate.

Il gestore è tenuto a conservare le autorizzazioni settoriali, di cui al precedente punto A3 e le eventuali successive modifiche e integrazioni, da esibire obbligatoriamente in allegato al presente provvedimento.

E2) GESTIONE RIFIUTI

Impianto TAS – Trattamento rifiuti prodotti da terzi

Nella Tabella 1 con l'elenco dei rifiuti ammessi dell'Allegato A al provvedimento n. 41 del 28/01/2005 e s.m.i. sono aggiunti i seguenti codici:

Codice CER	Descrizione dei rifiuti
11 01 05	Acidi di decapaggio
11 01 07	Basi di decapaggio
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

Nell'Allegato A al provvedimento n. 41 del 28/01/2005 e s.m.i. al punto 2) fra le strutture di stoccaggio a servizio dell'impianto viene aggiunto un serbatoio (denominato S1004) per lo stoccaggio di soluzioni nutrienti di supporto ad alto contenuto di carbonio destinate al trattamento nelle torri biologiche.

Nell'Allegato A al provvedimento n. 41 del 28/01/2005 e s.m.i. al punto 9) viene aggiunto "Sono altresì ammesse operazioni di dosaggio di rifiuti con alto contenuto di carbonio nella fase di denitrificazione delle torri biologiche della linea TAPO, in alternativa a reagenti come per esempio l'acido acetico. I rifiuti utilizzati per tale dosaggio devono rispettare tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 (scarico in acque superficiali), ad esclusione di BOD₅, COD, SS, pH, Cloruri, Solfati, Nitriti e Nitrati."

In base ai criteri di classificazione dei rifiuti di cui alla decisione CE/2000/532 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 152/06 la prescrizione relativa ai rifiuti ammessi a smaltimento di cui al punto 4) dell'Allegato A al provvedimento n. 41 del 28/01/2005 e s.m.i. è la seguente:

“I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento nelle due sezioni di cui al precedente punto 1) sono quelli elencati nella Tabella 1 di seguito allegata. La quantità massima di rifiuti autorizzata in 75.000 tonnellate/anno complessive per le due sezioni di trattamento. Per i rifiuti indicati con il Codice Cer generico XXY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico devono comunque essere indicate la descrizione qualitativa e le caratteristiche dei rifiuti stessi. Sono ammessi anche rifiuti con provenienza extra-regionale garantendo comunque la priorità alle utenze locali e regionali.”

Si prende infine atto che presso l'impianto (in adiacenza agli ispessitori MS11 e MS11B) è stata realizzata una piazzola attrezzata per il posizionamento di una filtropressa mobile da utilizzare per campagne di filtrazione fanghi, in occasione di operazioni straordinarie di bonifica e pulizia vasche e apparecchiature del TAS stesso.

Forno Inceneritore F3

Nella Tabella 1 con l'elenco dei rifiuti ammessi dell'Allegato A al provvedimento n. 350 del 11/07/2002 e s.m.i. sono aggiunti i seguenti codici:

Codice CER	Descrizione dei rifiuti
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 02 11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
12 01 20*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
18 01 10*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
19 01 05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 03 04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 12 06*	Legno contenente sostanze pericolose

Si prende altresì atto che il parco serbatoi di stoccaggio rifiuti a servizio del Forno F3 (sezione 600) viene integrato con la realizzazione di un nuovo serbatoio denominato S-621 (di capacità utile pari a 120 m³). Il sistema di raccolta scorie provenienti dall'incenerimento, oltre al cassone scarrabile attualmente in uso, è stato potenziato realizzando una vasca di stoccaggio fuori terra dotata di sistema di convogliamento delle acque alla rete fognaria.

E3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si precisa che rispetto alle autorizzazioni settoriali in essere nella domanda AIA tutti i punti di emissione autorizzati sono stati rinominati come specificato nella tabella di seguito riportata.

Descrizione emissioni convogliate	Sigla punto di emissione
Emissione incenerimento sfiati (Forno FIS)	E1 (ex E2.1)
Emissione incenerimento sfiati clorurati (Forno F2)	E2 (ex E2.2)
Emissione incenerimento rifiuti (Forno F3)	E3 (ex E2.3)
Emissione da essiccatore fanghi (VOM)	E4 (ex E2.4)
Sfiato di emergenza essiccatore fanghi	E5 (ex E2.5)
Sfiato di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi TAS	E6 (ex E3.1)
Emissione da torre biologica S1000A	E7 (ex E2.6)
Emissione da torre biologica S1000B	E8 (ex E2.7)
Emissione da biofiltro vasca S18A	E9 (ex E2.9)
Emissione da biofiltro pozzetto S10	E10 (ex E2.8)
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E11 (ex CA1)
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E12 (ex CA2)
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E13 (ex CA3)
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E14 (ex CA4)
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E15 (ex CA5)
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E16 (ex CA6)
Emissione da armadio stoccaggio reagenti laboratorio analisi	E17 (ex ARA)

Si prende atto di tale aggiornamento e i riferimenti nei punti che seguono sono relativi alla nuova denominazione dei punti di emissione.

- Nell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 696 del 10/08/1999 e s.m.i. i valori limite alle emissioni in atmosfera del **Forno F3** afferenti al punto di emissione denominato **E3** (ex E2.3) sono modificati come di seguito indicato.

Punto di emissione E3 – Forno F3

Portata massima [Nm ³ /h]	45.000			
Altezza minima [m]	60			
Temperatura [°C]	≥ 100			
Durata [h/d]	24			
Concentrazione massima ammessa inquinanti	Valore medio giornaliero	Valore medio semiorario	Valore medio orario	Valore medio su 8 ore
Polveri totali [mg/Nm ³]	10	30		
COT [mg/Nm ³]	10	20		
HCl [mg/Nm ³]	10	60		
HF [mg/Nm ³]	1	4		
SOx [mg/Nm ³]	50	200		
NOx [mg/Nm ³]	150	200		
CO [mg/Nm ³]	50	100		
Cd+Tl [mg/Nm ³]			0,05	
Hg [mg/Nm ³]			0,05	
Metalli totali (*) [mg/Nm ³]			0,5	
Pb [mg/Nm ³]	0,5			
PCDD+PCDF (esprese come TCCD equivalenti) [ng/Nm ³]				0,1
IPA [mg/Nm ³]				0,01
PCB+PCT+PCN [µg/Nm ³]	0,5			

(*) il limite è da intendersi come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

I limiti di emissione sopraindicati per tutti i parametri (compresa la portata) vanno riferiti alle condizioni normalizzate temperatura (273 K) e pressione (101,3 kPa), fumi secchi con tenore di ossigeno pari all'11% in volume.

Fatta salva altresì la prescrizione sui limiti in emissione soprariportati, non sussiste l'obbligo di controllo del tenore di ossigeno in post-combustione.

- Nel provvedimento n. 453 del 12/11/2001 e s.m.i. con il quale sono autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dal **Forno F2** è da intendere soppresso qualsiasi riferimento al DM n. 503/97, in quanto il forno non è autorizzato all'incenerimento di rifiuti solidi e/o liquidi, ma esclusivamente all'incenerimento di vent gas provenienti dallo Stabilimento Multisocietario ex-Enichem.

Fatta salva la prescrizione sui limiti in emissione da rispettare a far tempo dal 01/10/2002, il forno può essere esercito ad una temperatura di combustione $\geq 850^{\circ}\text{C}$ e non sussiste l'obbligo di controllo del tenore di ossigeno in post-combustione.

La prescrizione relativa al Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni installato sul camino **E2** (ex E2.2) relativa al parametro Polveri è sostituita da un controllo manuale con cadenza almeno quadrimestrale.

- Il provvedimento n. 561 del 17/09/2004 e s.m.i. con il quale sono autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dall'**Impianto TAS** è rettificato relativamente ai punti di emissione denominati **E7** (ex E2.6) e **E8** (ex E2.7) nei valori di portata massima di tali emissioni come di seguito indicato, fatte salve le relative prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

Punto di emissione E7 – Torre biologica S1000A

Portata massima [Nm ³ /h]	7.000
Altezza minima [m]	22

Punto di emissione E8 – Torre biologica S1000B

Portata massima [Nm ³ /h]	7.000
Altezza minima [m]	22

Nello stesso provvedimento 561 del 17/09/2004 e s.m.i. la prescrizione per il punto di emissione **E10** (ex E2.8) viene eliminata in quanto il flusso proveniente dal pozzetto S10 viene inviato a termodistruzione presso il Forno FIS entro febbraio 2008. In caso di fermata del Forno FIS resta uno sfuato di emergenza (portata massima = 500 Nm³/h e h = 7 m) necessario ad evitare la formazione di atmosfera esplosiva nello stesso pozzetto S10, che viene denominato **E10**.

Nella stessa autorizzazione sono inoltre aggiunti i punti di emissione denominati **E19**, **E20** e **E21** a cui afferiscono le emissioni delle **cappe di saldatura** presso il nuovo locale officina, aventi le caratteristiche di seguito riportate. Per tali emissioni provenienti dalla saltuaria attività di saldatura non si indicano limiti specifici; su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale dell'ARPA di Ravenna, la Ditta è tenuta ad annotare, con cadenza mensile, il consumo di filo per saldatura.

Punto di emissione E19 – Cappa saldatura

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3

Punto di emissione E20 – Cappa saldatura

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3

Punto di emissione E21 – Cappa saldatura

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3

Si prende atto infine del punto di emissione denominato **E18 – Cappa chimica saletta analizzatori**, a cui afferiscono le emissioni provenienti da una cappa di preparazione soluzioni di taratura per gli analizzatori acque, senza indicare limiti specifici in considerazione dell'estrema variabilità della composizione e della durata delle emissioni.

Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva contenente tutte le emissioni in atmosfera convogliate di competenza del Centro Ecologico.

Descrizione emissioni convogliate	Sigla punto di emissione
Emissione incenerimento sfiati (Forno FIS)	E1
Emissione incenerimento sfiati clorurati (Forno F2)	E2
Emissione incenerimento rifiuti (Forno F3)	E3
Emissione da essiccatore fanghi (VOM)	E4
Sfiato di emergenza essiccatore fanghi	E5
Sfiato di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi TAS	E6
Emissione da torre biologica S1000A	E7
Emissione da torre biologica S1000B	E8
Emissione da biofiltro vasca S18A	E9
Sfiato di emergenza S10	E10
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E11
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E12
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E13
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E14
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E15
Emissione da cappa chimica laboratorio analisi	E16
Emissione da armadio stoccaggio reagenti laboratorio analisi	E17
Emissione da cappa chimica saletta analizzatori	E18
Emissione da cappa saldatura	E19
Emissione da cappa saldatura	E20
Emissione da cappa saldatura	E21

E4) SCARICHI IDRICI

Si precisa che rispetto all'autorizzazione settoriale in essere nella domanda AIA il punto ufficiale di prelievo dello scarico di acque reflue industriali autorizzato è stato rinominato **S1** (ex F1); i punti di scarico parziale delle acque reflue industriali provenienti dalla sezione di Trattamento Acque di Processo Organiche TAPO e dalla sezione di Trattamento Acque di Processo Inorganiche TAPI sono altresì denominati rispettivamente **S1/A** e **S1/B**.

Si prende atto di tale aggiornamento e i riferimenti nei punti che seguono sono relativi alla nuova denominazione dei punti di scarico (finale e parziali).

Relativamente all'autorizzazione di cui al provvedimento n. 43 del 31/01/2005 per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'Impianti TAS, si prende atto nelle premesse dei seguenti elementi integrativi di aggiornamento:

- Progetto per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia nello Stabilimento Multisocietario denominato "ex Enichem" predisposto dal Consorzio RSI per conto delle Società coinsediate. Tale progetto da completare entro il 31/12/2008 non modifica le condizioni di scarico finale dell'Impianto TAS ma interviene sui flussi a monte che, allo stato attuale, prevedono di inviare le acque meteoriche direttamente alla linea TAPI senza possibilità di accumulo preliminare. L'intervento prevede la realizzazione di un sistema di accumulo delle acque di cosiddetta prima pioggia per tutto lo Stabilimento Multisocietario (esclusa Yara Italia che provvede singolarmente) da destinare ad idoneo trattamento alle condizioni attualmente previste per i flussi destinati alle linee dell'Impianto TAS dal Regolamento interno sottoscritto da Ecologia Ambiente con i gestori allacciati. Si prende altresì atto delle valutazioni che dimostrano l'adeguatezza dei sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento del complesso denominato Centro Ecologico rispetto alle direttive impartite con la DGR n. 1860/06 della Regione Emilia-Romagna.
- All'impianto di trattamento TAS (linee TAPO e TAPI) sono destinate anche le acque reflue industriali e meteoriche e dilavamento provenienti dal Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti di HERA/SOTRIS – S.S. Romea km 2,6 – Ravenna. Tali acque reflue sono convogliate tramite 3 tubazioni dirette e per le diverse correnti destinate a trattamento è stato definito fra Ecologia Ambiente e HERA/SOTRIS uno specifico Regolamento di gestione con i criteri di accettabilità dei flussi per la consegna all'impianto TAS. Tale Regolamento viene assunto come elemento parte integrante dell'autorizzazione allo scarico di Ecologia Ambiente anche se tale intervento non modifica le condizioni di scarico finale dell'Impianto TAS.

Nel dispositivo del provvedimento n. 43 del 31/01/2005 il punto 8) viene modificato come di seguito indicato.

“8) Sulla linea TAPI è altresì autorizzato lo scarico (denominato **S2/E**) nel canale interno, che recapita nel Canale Cupa, relativo allo stramazzo della vasca S33 in condizioni di portata influente di acque meteoriche miscelate con acque inorganiche comunque pretrattate nella stessa vasca S33, superiore alla capacità di trattamento della stessa linea TAPI. L'utilizzo di tale scarico deve essere rilevato e registrato a cura del gestore dell'impianto.

Si prende atto altresì che sul punto finale di scarico **S1** (ex F1) sono presenti 2 punti di scarico di emergenza (sicurezza passiva per deviare lo scarico nel canale interno e quindi nel Canale Cupa in caso di emergenza dovuto a blocco dei sistemi di rilancio nel Canale Candiano). I due scarichi di emergenza sono denominati rispettivamente **S1/E** e **S3/E** (si veda planimetria allegata) e in caso di loro utilizzo deve essere data comunicazione a Provincia e ARPA.”

Sempre nel dispositivo del provvedimento n. 43 del 31/01/2005 il punto 2) viene integrato come di seguito indicato.

“2) A monte dello scarico parziale di sostanze pericolose proveniente dalla sezione di trattamento acque di processo TAPO sono identificati (si veda planimetria allegata) 3 ulteriori punti di scarico parziale relativi a flussi di acque reflue industriali provenienti dalle attività di trattamento rifiuti svolte dalla stessa Ecologia Ambiente:

- scarico **S1/A1** della sezione di trattamento acque di lavaggio fumi del Forno F3 che convoglia alla fase rilancio e da questa alla sezione di equalizzazione acque di processo del TAPO;
- scarico **S1/A2** della sezione di pretrattamento chimico-fisico a doppio stadio di rifiuti liquidi che convoglia alla fase rilancio e da questa alla sezione di equalizzazione acque di processo del TAPO;
- scarico **S1/A3** della sezione di equalizzazione del TAPO (serbatoio S51) verso la sezione di trattamento biologico.”

La planimetria allegata al provvedimento n. 43 del 31/01/2005 (Allegato B) di cui ai punti 17) e 18) della stessa autorizzazione è sostituita dalla planimetria allegata alla domanda AIA (Allegato 3B), denominata “*Planimetria generale scarichi idrici Centro Ecologico*”, dove sono indicati il punto ufficiale di prelievo sullo scarico finale e i punti di controllo sugli scarichi parziali; tale planimetria aggiornata costituisce parte integrante della presente AIA e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

E5) ASPETTI GESTIONALI GENERALI

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente sezione E, il Forno Inceneritore F3 deve essere in ogni caso gestito in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 133/05 e per le procedure gestionali si fa riferimento ai Manuali predisposti nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 implementati in ottemperanza al decreto sopraccitato e conformi alle MTD di settore di cui al DM 29 gennaio 2007.

Rispetto ad alcuni chiarimenti richiesti dalla Ditta circa l'applicazione di specifiche prescrizioni del D.Lgs. n. 133/05 si precisa quanto segue:

- *Piano di controllo rifiuti*: si faccia riferimento al piano adottato dall'azienda.
- *Controllo qualità delle scorie*: si faccia riferimento al Piano di Monitoraggio della presente AIA.
- *Obbligo controllo O₂ in post-combustione*: si veda modifica all'autorizzazione settoriale di cui al precedente punto E3).
- *Limite di SS nelle acque di depurazione fumi*: la deroga relativa all'80% dei valori misurati non superiore ai 30 mg/l (senza superare mai il limite di 45 mg/l) è concessa fino al 01/01/2008, dopodiché il 95% dei valori misurati sui SST non deve superare i 30 mg/l.
- *Controllo emissioni SME*: si prende atto delle proposte formulate di cui si deve dare evidenza all'interno del Manuale aggiornato da presentare di cui al precedente punto D). Relativamente all'art. 16, comma 3) si concorda sul limite massimo di 4 ore per la fermata dell'impianto in condizioni anomale di funzionamento.

F) SEZIONE PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI

Si prende atto del Piano di Monitoraggio proposto dalla Ditta nella domanda di AIA per gli impianti esistenti. Per il Forno Inceneritore F3 il Piano deve in ogni caso prevedere tutte le misurazioni e i controlli previsti dal D.Lgs. n. 133/05 per quanto riguarda, in specifico il controllo delle scorie e ceneri (art. 8, comma 2 del decreto) e le acque di scarico (art. 10, commi 6 e 7 del decreto).

Relativamente ai Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni installati sui camini E1, E2, E3 si prende atto che entro il 31/12/2007 vengono presentati due Manuali Tecnici di Gestione di cui quello relativo al Forno F3 viene implementato e aggiornato sulla base del D.Lgs. n. 133/05. Si prende altresì atto delle modalità di trasmissione dei dati di autocontrollo al sistema di acquisizione di ARPA secondo lo specifico protocollo condiviso con la stessa.

Come previsto dall'art. 7 comma 6) del D.Lgs. n. 59/05, la Ditta è tenuta a redarre annualmente una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio effettuate su tutti gli impianti oggetto della presente AIA e dei relativi risultati con una verifica di conformità rispetto ai limiti e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Tale relazione deve essere inviata a questa Provincia, al Comune di Ravenna e all'ARPA territorialmente competente entro il 30 aprile dell'anno successivo al presente provvedimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

La Ditta è altresì tenuta a presentare entro il 30 giugno di ogni anno alla Provincia e all'ARPA la Relazione Annuale di cui all'art. 15, comma 3) del D.Lgs. n. 133/05 per il Forno Inceneritore F3.

Per quanto riguarda la **sorveglianza** e il **controllo** dei potenziali impatti connessi all'esercizio degli impianti oggetto della presente AIA, si prende che nel Piano di monitoraggio presentato sono stati compresi e integrati due Piani di Sorveglianza e Controllo relativi rispettivamente all'impianto di Trattamento Acque di Scarico TAS e ai Forni di Incenerimento F3, F2 e FIS. In tale ambito si prende altresì atto della proposta contenuta sempre nel Piano di Monitoraggio, relativa all'aggiornamento e implementazione dell'attività di biomonitoraggio, attivata a seguito del decreto di VIA per il Forno F3.

G) SEZIONE PIANO DI CONTROLLO - ORGANO DI VIGILANZA (ARPA)

SMALTIMENTO RIFIUTI

- Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e dell'avvenuta applicazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento
- Verifica Ispettiva con periodicità almeno BIENNALE per controllo dei registri di carico/scarico rifiuti

SCARICHI IDRICI

- Verifica Ispettiva con periodicità almeno ANNUALE per il controllo delle modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo eventualmente a prelievi
- Verifica Ispettiva con periodicità almeno BIENNALE delle analisi effettuate sulle acque reflue

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo del registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera con eventuale prelievo di campioni ai camini
- Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo della documentazione (registro ove prescritto) attestante gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti di abbattimento
- Verifica delle operazioni aziendali di calibrazione in campo di taratura dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni installati sui punti di emissione E1, E2, E3 (rif. Manuali di gestione SMCE)

EMISSIONI SONORE

- Verifica Ispettiva ad hoc nel caso di modifica sostanziale dell'impatto acustico derivante dall'insediamento di nuove significative fonti di emissione sonora

La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che la Ditta è tenuta a fornire, come da prescrizioni e da Piano di Monitoraggio, alla Provincia e all'ARPA.

Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'Organo di Vigilanza (ARPA) previste nel Piano di Controllo dell'impianto, oltre alla verifica del Piano di Adeguamento, sono a carico del gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso.

Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe in corso di definizione a livello regionale per questa attività; in mancanza di tale riferimento, verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna. Il corrispettivo economico delle determinazioni analitiche sarà valutato in base ai costi industriali relativi alle attività analitiche, mentre le altre attività verranno rendicontate in base alla tariffa oraria, secondo quanto definito dal Tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna.